

ESAME DI STATO I° CICLO DI ISTRUZIONE (2023-24)

Il Ministero dell'istruzione e del merito, nella [pagina dedicata](#), illustra l'esame 2024 della terza classe della scuola secondaria di I grado riprendendo la nota n. 4155 del 7 febbraio 2023 con la quale il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha inteso informare gli alunni e le loro famiglie, sullo svolgimento degli esami di stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione. Si ricorda che il riferimento normativo è il D.lgs. n. 62/2017 recante "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*" e i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017. Si fa rinvio, inoltre, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2024).

REQUISITI DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che:

- abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; la predetta sanzione, è adottata dal Consiglio di Istituto nei casi di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità e tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
- abbiano partecipato, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

VOTO DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il voto di ammissione è assegnato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del D.lgs. 62/2017, che così dispone:

- il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. Il predetto voto in decimi, dunque, va attribuito tenuto conto del percorso scolastico triennale dell'alunno. Esso è attribuito:
 - a) ai soli alunni ammessi all'esame di Stato;
 - b) in coerenza con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF;

c) in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

- Sulla possibilità di ammissione anche con una o più insufficienze, come anche nel D.M. 741/2017, il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi. Rientra quindi nelle facoltà del Consiglio di Classe ammettere alunni con parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

NON AMMISSIONE

Con delibera motivata del Consiglio di Classe non vengono ammessi agli esami di stato gli alunni che:

- abbiano superato i tre quarti del monte ore annuale di lezioni, (non rientrano nel computo le assenze motivate e previste in deroga dal Collegio dei Docenti);
- nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (si veda sotto);
- siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato;
- non abbiano sostenuto le prove INVALSI.

CRITERI ASSEGNAZIONE VOTO DI AMMISSIONE

- Media aritmetica delle valutazioni del I anno (nessun arrotondamento);
- media aritmetica delle valutazioni del II anno (nessun arrotondamento);
- media aritmetica delle valutazioni del III anno (nessun arrotondamento).

N.B.: la media va calcolata sui voti riportati sul documento di valutazione del secondo quadrimestre di ciascun anno (escludendo dal calcolo della media stessa il giudizio di IRC o attività alternativa all'IRC e il giudizio di comportamento). Si procede poi con la media ponderata delle medie dei 3 anni considerando un peso di 2/4 per il III anno, di 1/4 per il II anno e 1/4 per il I anno (ovvero 50% III anno, 25% II anno, 25% I anno). Se in questa fase, il voto di ammissione risulta decimale, sarà arrotondato per eccesso, se il numero dopo la virgola è ≥ 5 , altrimenti per difetto.

Nel caso di alunni trasferiti da altra Istituzione scolastica in un anno successivo al primo, qualora non si disponesse del documento di valutazione o similare della scuola di provenienza, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati, agli atti interni, secondo la seguente proporzione:

a) per gli alunni che si siano trasferiti nel corso del secondo anno, la media ponderata comprende:

- la media reale del secondo anno al 40%;
- la media reale del terzo anno al 60 %.

b) per gli alunni che si siano trasferiti nel corso del terzo anno:

- la media reale dei voti del terzo anno al 100%.

Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva; Il Consiglio di Classe può valutare, nell'arco della frazione di 1 punto, l'integrazione della media ponderata tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- partecipazione;
- impegno;
- assiduità e puntualità nella frequenza;
- partecipazione ad attività integrative (giochi sportivi, teatro, ...);
- disponibilità a operare coi compagni. In base al D.M. 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi.

AMMISSIONE CON MATERIE INSUFFICIENTI

Di norma e in considerazione dei criteri su esposti sono ammessi gli alunni che non raggiungano gli estremi di cui al paragrafo successivo.

NON AMMISSIONI CON INSUFFICIENZE GRAVI E DIFFUSE

Il Consiglio di Classe valuta le singole situazioni e verbalizza le motivazioni assunta a maggioranza della non ammissione.

Di norma non si ammette all'esame (oltre che negli altri casi previsti dalla normativa vigente, cfr. D.M. 741/2017, art. 2, c. 1, lettere a, b, c.

Si precisa che occorre fare distinzione:

- tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto (Voto 3 o 4); non gravi nel caso di parziale acquisizione (Voto 5);
- numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione; (due valutazioni con 3 o 4 e due valutazioni con 5);
- numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione; (tre valutazioni con 3 o 4);
- numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione (quattro valutazioni con 5).

PROVE

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da tre scritti ed un orale. La prima prova è d'italiano, la seconda di matematica ed infine terza prova scritta articolata in due sezioni, ovvero una per ciascuna delle lingue straniere studiate. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

PROVA SCRITTA DI ITALIANO (D.M. 741/2017, articolo 7)

Lo scritto di italiano è finalizzato ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati.

La prova fa riferimento alle seguenti tipologie:

- testo narrativo o descrittivo;
- testo argomentativo;
- comprensione e sintesi di un testo.

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA (D.M. 741/2017, articolo 8)

La prova scritta di matematica è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE (D.M. 741/2017, articolo 9)

La prova scritta di lingue straniere è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. Essa è volta ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

PROVA ORALE (D.M. 741/2017, articolo 10)

Il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

PROVE D'ESAME PER GLI ALUNNI CON BES

Per i candidati con disabilità e DSA l'esame si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 741/2017.

- Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (PEI), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Le prove differenziate hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale e sono equivalenti a quelle ordinarie. In tal caso, si conferma che l'esito dell'esame viene riportato sul diploma senza menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Anche se l'alunno ha seguito una progettazione personalizzata del tutto diversa da quella della classe, ma abbia raggiunto gli obiettivi previsti nella sua progettazione personalizzata, sarà ammesso all'esame di stato finale del primo grado e, pur svolgendo prove differenziate volte a verificare l'acquisizione dei propri obiettivi, conseguirà il titolo. L'articolo 11 comma 6 del D.lgs. n. 62/2017 prevede che "Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale."

- Per i candidati con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 741/2017. Secondo lo stesso le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, svolgono l'esame di Stato in coerenza con il piano didattico personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. Inoltre, gli alunni la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera svolgono una prova orale sostitutiva, con modalità e contenuti stabiliti dalla sottocommissione. Tale prova, coerente con il percorso svolto, ha valore equipollente ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma, la stessa ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali. L'esito dell'Esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti per tutti gli altri candidati in quanto tali DSA hanno seguito un percorso didattico ordinario. Nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Si ricorda che gli alunni, la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, non devono sostenere la prova INVALSI di lingua inglese. Non devono sostenere la prova INVALSI di lingua inglese neanche gli alunni che, in virtù della particolare gravità del disturbo, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, sono esonerati (totalmente) dall'insegnamento delle lingue straniere e, pertanto, seguono un percorso didattico differenziato. L'esonero, esplicitato nella diagnosi, è concesso su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe. In sede di esame conclusivo del primo ciclo, gli alunni esonerati da tale insegnamento, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e che sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, che non rientrino nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata. Nota MIUR della DGOSV. REGISTRO UFFICIALE 0005772 del 04-04-2019 (urly.it/3tdz6) ai sensi del richiamato articolo 11 del D.lgs. 62/2017. - L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 D.M. 741/2017, e prevede che il voto finale, derivi dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione; - Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua

straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

ALUNNI IN OSPEDALE O IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 741/2017. L'alunna o l'alunno ricoverati presso ospedali o luoghi di cura possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. L'ammissione all'esame di Stato viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 62/2017. Gli alunni che hanno frequentato lezioni in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e sono ricoverati anche durante l'esame, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza. Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza. Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'art. 7, comma 4, del suddetto decreto legislativo n. 62 del 2017 (cosiddetta prova INVALSI, che si svolge di regola entro il mese di aprile), tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento suddetta prova nazionale INVALSI. Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'art. 13 del medesimo D.M. 741/2017 (che regola la determinazione del voto finale dell'esame di Stato e gli adempimenti conclusivi della procedura). Per approfondire si veda il Testo completo del D.M. 741 del 3/10/2017

CRITERI ASSEGNAZIONE VOTO FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del D.M. 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso

di mancato superamento dell'esame stesso. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

CANDIDATI PRIVATISTI I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 741/2017, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste per i candidati interni. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

ALLEGATI

1. Ordinanza Ministeriale n. 4155/2023;
2. D.P.R. 249/1998;
3. D.lgs. 62/2017;
4. D.M. 741/2017;
5. D.M. 742/2017;
6. GRIGLIE